



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 05/07/2012

COMUNE DI MAGLIE

Occupazione anticipata e d'urgenza.

DECRETO N. 15 del 07/06/2012 L'occupazione anticipata e d'urgenza dei terreni necessari per l'attuazione del progetto esecutivo II° lotto del sistema viario nell'aggl.to di Maglie-Melpignano - Cavalcavia SS. 16.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
TECNICO COMUNALE

Premesso:

- che il Consorzio A.S.I. di Lecce, con fondi CIPE annualità 1998 - giusta Delibera della Giunta Regionale n° 3963/98 - otteneva il finanziamento per la realizzazione del cavalcavia sulla S.S. 16, con svincolo e collegamento dell'Area P.I.P. del Comune di Maglie con l'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano, per un importo complessivo di £ 4.000.000.000 (euro 2.065.827,60);
- che con Delibera n. 10 del 10/02/1999 veniva autorizzata la sottoscrizione del contratto di appalto all'impresa Venilio De Stefano S.p.a., aggiudicataria dell'appalto dei lavori in oggetto;
- che in data 12/03/1999 veniva stipulato regolare contratto di appalto con la suddetta impresa, registrato a Lecce il 15/03/1999 al n. 73 serie 3/E - atti privati;
- che in data 03/02/1999 veniva effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge e immediatamente iniziati;
- che in data 29/04/1999 il dott. Giuseppe Galati e la CAR.MAR. S.r.l. proponevano ricorso presso il TAR Puglia - Sezione di Lecce per chiedere l'annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti del provvedimento ablativo finalizzato alla realizzazione del cavalcavia sulla S.S. 16, a firma dell'Avv. Pietro Quinto;
- che il TAR di Lecce, con Ordinanza n°514/99 depositata il 28/09/1999, accoglieva la domanda incidentale di sospensione degli atti inerenti le procedure espropriative, dei terreni di proprietà Galati Giuseppe e CAR.MAR. Srl;
- che il Consiglio di Stato con Ordinanza del 13/07/1999 rigettava l'appello proposto dal Consorzio;
- che la Direzione dei Lavori in conseguenza di quanto sopra ordinava la sospensione dei lavori sui terreni interessati a decorrere dal 16/07/1999;
- che nel frattempo l'ANAS con propria nota del 16/07/1999 n. 13197/3760, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dello svincolo a piani sfalsati, chiedeva di modificare il progetto esecutivo per recepire alcune prescrizioni relative alla luce netta dell'impalcato, all'altezza minima tra l'impalcato stesso e il piano viabile nonché l'adeguamento alla nuova sede stradale della corsia di

accelerazione e di decelerazione;

- che conseguentemente veniva redatta una prima perizia di variante ai sensi della Legge 109/94, approvata dal C.d.A. dell'Ente con Delibera n.109 del 29/05/2000, per un importo complessivo di £ 4.000.000.000, quindi entro i limiti del finanziamento, elevando l'importo per lavori da £ 1.903.350.401 a £ 2.579.679.200 nette, oltre IVA come per legge;
- che successivamente alla luce delle nuove norme per la costruzione delle strade emanate con D.M. LL.PP. in data 05/11/2001, si rendeva necessario adeguare il cavalcavia e il relativo svincolo alle norme suddette e a tal proposito l'Ufficio Progettazioni dell'ASI elaborava il progetto esecutivo adeguandolo alle vigenti disposizioni normative;
- che il Consorzio ASI, con Delibera del Commissario Straordinario n. 178 del 21/06/2002, approvava il nuovo progetto esecutivo con le modifiche richieste dall'ANAS;
- che il Consorzio ASI con la citata deliberazione n. 178/02, chiedeva al Comune di Maglie, ai sensi della Legge 03.01.1978, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, l'approvazione del progetto in variante agli strumenti urbanistici vigenti e la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11.05.2001, n 13, con fissazione dei termini di inizio e fine procedure degli espropri e inizio e fine dei lavori;
- che il Comune di Maglie, con deliberazione del C.C. n° 34 del 29.07.2002 adottava il progetto esecutivo II° lotto del sistema viario nell'Aggl.to di Maglie-Melpignano - Cavalcavia SS. 16;
- che il Comune di Maglie con deliberazione del C.C. n. 38 del 30.09.2002, esperiti i dettami di legge, approvava, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 16 comma 3 della L.R. n. 13/2001, il progetto esecutivo II° lotto del sistema viario nell'Aggl.to di Maglie-Melpignano - Cavalcavia SS. 16;
- che con la predetta deliberazione n. 38 del 30.09.2002, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 15 della L.R. n. 13/2001, veniva stabilito che: "l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell'opera, i cui effetti cessano se i lavori non hanno inizio nel triennio successivo" e che i lavori e le espropriazioni dovevano avere inizio entro un anno ed ultimazione entro cinque anni dalla data dello stesso provvedimento";
- che con Delibera di C.C. n° 74 del 15.11.2004, tenuto conto del mancato inizio dei lavori, si rideterminavano i termini di inizio e fine lavori e delle espropriazioni, stabilendo l'ultimazione entro cinque anni dalla data della predetta delibera;
- che quindi con Decreto n. 1 del 28/01/2005 il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Maglie disponeva in favore del Consorzio, l'occupazione temporanea in via d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere;
- che il Consorzio ASI di Lecce provvedeva a redigere, per i terreni oggetto di esproprio e nelle forme previste dalla legge, i verbali di immissione in possesso e di consistenza e quantificato le indennità provvisorie;
- che il Dott. Galati proponeva ricorso al TAR Puglia per l'annullamento della Delibera del Consorzio n. 178/2002 e della Delibera del C.C. di Maglie n. 34 del 29/07/2002 e del Decreto n. 1/05;
- che il Tar Puglia, Sezione di Lecce, con Ordinanza n. 31/05, rigettava l'istanza cautelare di sospensione richiesta dalla Ditta espropriata, rimandando ogni decisione all'udienza del 06/07/2005;
- che con sentenza n. 2204/07, depositata il 31/05/2007, il Tar Puglia I sezione di Lecce, respingeva il su citato ricorso;
- che essendo intervenuta nel frattempo l'approvazione del progetto per l'ammodernamento della S.S. 275 tratta Maglie-Santa Maria di Leuca, il Servizio Tecnico dell'ASI adeguava l'opera d'arte del progetto di che trattasi al nuovo tracciato previsto per la S.S. 275 ed alle prescrizioni dell'ANAS, redigendo la "2ª Rielaborazione del progetto esecutivo II° lotto del Sistema Viario nell'Agglomerato Industriale di Maglie-Melpignano - Cavalcavia sulla S.S. 16";
- che in data 14/04/2008 la Direzione dei Lavori, con verbale in pari data, disponeva la ripresa parziale dei lavori, con esclusione dell'opera d'arte, oggetto di variante in corso di approvazione;
- che l'Impresa appaltatrice Venilio De Stefano S.p.A. sottoscriveva il su citato verbale di ripresa parziale

con riserve, esplicate e quantificate per l'importo complessivo di euro 1.970.406,59 (euro unmilionenovecentosettantamilaquattrocentosei/59); sullo stesso verbale la Direzione dei Lavori dichiarava di riservarsi di esprimere le proprie valutazioni nei termini di legge;

- che il Capo Servizio Tecnico dell'ASI, a seguito delle riserve apposte dell'Impresa sul Verbale di ripresa lavori, con nota prot. 868 del 18/04/2008, invitava il RUP ed i DD.LL. a sospendere qualsiasi attività dell'Impresa inerente la ripresa dei lavori, per consentire al Consorzio di valutare e decidere eventuali provvedimenti amministrativi da adottare in conseguenza della nuova situazione venutasi a creare;
- che l'Impresa, a tal proposito manifestava al Consorzio ASI più volte, in maniera informale, l'interesse a completare i lavori in oggetto e la volontà di risolvere bonariamente le riserve su citate;
- che nel frattempo il Servizio Tecnico dell'ASI completava la "rielaborazione del progetto esecutivo II° lotto del Sistema viario nell'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano - Cavalcavia sulla S.S. 16", che tiene conto delle intervenute nuove Norme Tecniche per le costruzioni;
- che detto progetto rielaborato veniva approvato dal C.d.A dell'Ente con Delibera n. 112 del 03/08/2009;
- che per i motivi su esposti, i termini previsti dalla Delibera n. 74 del 15.11.2009, di ripresa e fine lavori e delle procedute di acquisizione dei terreni sono di fatto scaduti;
- che il Consorzio ASI di Lecce, al fine di ottenere ulteriori finanziamenti necessari al completamento dei lavori, con nota del 10/09/2009 trasmetteva la su citata Delibera di approvazione della Perizia Suppletiva e di variante con il nuovo Quadro economico alla Regione Puglia, Ass.to Sviluppo Economico Innovazione Tecnologica, Settore Artigianato, P.M.I. e Internalizzazione, supportata da documentazione integrativa chiedendo una proroga al luglio 2011 per la chiusura degli stessi;
- che la Regione Puglia con nota di prot.n° AOO\_046 del 23.12.2009 - 0014315 comunicava il nulla osta alla realizzazione dell'opera, prorogando il termine per il completamento della stessa entro luglio 2011;
- che, per quanto innanzi esposto, il Consorzio ASI di Lecce - con nota acquisita al prot. comunale n. 2198 del 27.01.2010 - ha trasmesso copia della Delibera del Consiglio di Amm.ne n. 6 del 19.01.2010 con cui viene deliberato quanto segue: "- di chiedere al Comune di Maglie la rideterminazione dei termini di inizio e fine dei lavori e delle espropriazioni della costruzione del II° lotto del sistema viario nell'Aggl.to di Maglie-Melpignano - Cavalcavia SS. 16, nel rispetto del termine già fissato della validità di occupazione d'urgenza;  
- di provvedere a reperire le eventuali ulteriori somme necessarie all'acquisizione dei suoli ed eccedenti quelle previste dal Quadro Economico di progetto da finanziamenti dalla Regione Puglia o con fondi propri di bilancio;  
- di chiedere, altresì, al Comune di Maglie, l'emissione del decreto di esproprio ai sensi del DPR 327/01 modificato ed integrato dal D.lgs. 302/02";
- che con la predetta nota l'ASI ha trasmesso altresì le tavole rielaborate del Progetto esecutivo II° lotto del Sistema viario nell'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano - Cavalcavia sulla S.S. 16;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 08.11.2010 è stato approvato il progetto tecnico esecutivo denominato: "Rielaborazione Progetto esecutivo II° lotto del Sistema viario nell'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano - Cavalcavia sulla S.S. 16", redatto dal Servizio Tecnico dell'ASI, dando atto che l'approvazione del progetto esecutivo della predetta opera stradale, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 13/2001, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente;
- che con la stessa deliberazione n. 78/2010 è stato demandato al Dirigente del Settore Tecnico il deposito della presente deliberazione ai fini dell'art. 16, comma 4 della richiamata L.R. 13/2001, dando atto, altresì che, ai fini delle indennità di esproprio e così come previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI di Lecce n. 6 del 19.01.2010, lo stesso consorzio dovrà provvedere a reperire tutte le somme necessarie all'acquisizione dei suoli ed eccedenti quelle previste dal Quadro Economico di progetto e nessun onere potrà posto a carico dell'A.C. di Maglie, che provvederà esclusivamente all'emissione, su richiesta dell'ASI, del decreto di esproprio ai sensi del DPR 327/01;

- che pertanto, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della L.R. n. 13/2001, la predetta delibera è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 17.11.2010;
- che l'avviso di deposito della variante è stato pubblicato consecutivamente per gg. 15 dal 17.11.2010 al 02.12.2010 all'Albo Pretorio del Comune, con manifesti pubblici affissi il 17.11.2010 e sul sito internet del Comune;
- che, come da certificazione del Segretario Generale del 13.12.2010, nei 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non sono state presentate opposizioni ed osservazioni sul progetto approvato;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 21.12.2010 è stato approvato in via definitiva, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 3 della L.R. n. 13/2001 in variante al P.R.G. vigente, il progetto esecutivo denominato: "Rielaborazione Progetto esecutivo II° lotto del Sistema viario nell'agglomerato industriale di Maglie-Melpignano - Cavalcavia sulla S.S. 16", redatto dal Servizio Tecnico dell' ASI dell'importo complessivo di euro 2.500.000,00, dando atto che l'approvazione del progetto costituisce apposizione di vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001;
- che con la stessa deliberazione n. 95/2010 è stata disposta la pubblica utilità dell'opera stabilendo che il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro il termine di cinque anni dalla data in cui diventa efficace il presente atto; Rilevato che l'avvio dei lavori riveste carattere di estrema urgenza trattandosi di intervento di realizzazione di opere afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di lavori stradali, così come previsto dall'art. 15, comma 2, lett. b), della L.R. n. 3/2005 e s.m.i.; Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 nonché dell'art. 15 della L.R. n. 3/2005, la particolare urgenza dei lavori è tale da non poter consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, del D.P.R. 327/2001;

PRESO ATTO, per quanto precede, che si rende necessaria l'adozione, senza particolari indagini e formalità, di apposito atto di occupazione anticipata che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione;

VISTO il piano particellare di esproprio allegato al progetto esecutivo approvato con D.C.C. n. 95/2010;

VISTO, in particolare, l'elenco dei terreni da occupare allegato al presente decreto (allegato 1), per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportati:

1. i beni da occupare ed espropriare, con l'indicazione della relativa ditta catastale intestataria, del foglio, della particella, della superficie catastale e della superficie da occupare;
2. il valore venale al mq applicato per il calcolo dell'indennità di esproprio;
3. la proposta dell'indennità di esproprio determinata in via urgente e senza particolari indagini e formalità ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, alla quale va aggiunta l'eventuale indennità aggiuntiva per cessione volontaria determinata ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001 e l'eventuale valore del soprassuolo se esistente;

VISTO:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la L.R. 11.05.2001 n. 13;
- il D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
- la L.R. 22.02.2005 n. 13;

DECRETA

DISPORRE in favore del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Lecce l'occupazione

anticipata dei terreni distinti in catasto come segue:

così come meglio dettagliati nell'elenco dei beni da occupare allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e nel quale sono riportati, oltre agli elementi di cui sopra, i beni da occupare ed espropriare, con l'indicazione della relativa ditta catastale intestataria, del foglio, della particella, della superficie catastale e della superficie da occupare, il valore venale al mq applicato per il calcolo dell'indennità di esproprio e la proposta dell'indennità di esproprio determinata in via urgente e senza particolari indagini e formalità ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 (allegato 1);

DISPONE che il presente atto sia notificato ai proprietari interessati nelle forme degli atti processuali civili, fatto salva la possibilità di notifica mediante raccomandata A/R ai sensi dell'art. 14 della L.R. Puglia n. 37/2001; che il presente atto venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

INFORMA che ai sensi dell'art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, l'esecuzione del presente decreto, da eseguirsi entro e non oltre tre mesi dalla data di emanazione dello stesso, sarà effettuata con le modalità di cui all'art. 24 dello stesso D.P.R. 327/2001, ovvero con l'immissione in possesso dei terreni, o porzioni di essi, interessati dalla presente procedura, redigendo apposito verbale (presso gli stessi immobili) nei giorni ed ora indicati nel seguente calendario:

Contestualmente si procederà alla redazione dello Stato di Consistenza.

che ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.P.R. 327/2001, lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza, rifiuto o opposizione, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario l'espropriazione.

che ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, nel caso l'espropriazione attenga a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione in favore del proprietario, uguale importo (decurtato delle maggiorazioni per cessione volontaria e aggiuntive) verrà corrisposto al fittavolo, mezzadro o compartecipante che coltivi il terreno espropriato almeno da un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

che ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, il proprietario potrà:

1. condividere l'indennità proposta e concordare la cessione volontaria delle aree in oggetto. In questo caso ogni proprietario ovvero ogni contestatario dovrà trasmettere allo scrivente ufficio, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di immissione in possesso, dichiarazione redatta secondo lo schema allegato al presente (allegato 2), avendo cura di allegare alla stessa:

- copia del documento di identità/riconoscimento valido del dichiarante;
- copia del cartellino del codice fiscale;
- copia dell'atto comprovante il diritto di proprietà sul terreno;
- copia dei documenti necessari a comprovare la eventuale qualifica di proprietario coltivatore diretto;
- copia dei documenti necessari a comprovare che il terreno sia eventualmente coltivato da fittavolo, mezzadro o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso.

Condividendo l'indennità proposta e concordando la cessione volontaria delle aree, al proprietario espropriato, previa presentazione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, l'autorità espropriante disporrà il pagamento dell'acconto pari all'80% dell'indennità di espropriazione accettata.

2. non condividere l'indennità proposta. In questo caso detta indennità proposta, decurtata dell'indennità aggiuntiva per cessione volontaria, sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti ovvero presso la Direzione Provinciale dei Servizi Vari per il tramite della Tesoreria della Banca d'Italia; l'espropriato, entro e non oltre giorni trenta (30) dalla data di immissione in possesso, potrà presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

AVVISA che, in difetto di qualunque notizia scritta nel termine sopra assegnato, si intenderà non

concordata la cessione volontaria dei terreni e non accettate le indennità proposte. Si chiederà, pertanto, salvo l'applicazione del disposto art. 21 del D.P.R. 327/2001, la determinazione del valore definitivo delle indennità alla commissione provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. 327/2001 e l'indennità proposta, decurtata dell'indennità aggiuntiva per cessione volontaria, sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti ovvero presso la Direzione Provinciale dei Servizi Vari per il tramite della Tesoreria della Banca d'Italia.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Maglie.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico, via Nicola Ferramosca.

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Ing. Giovanni Puce.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero
- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente UTC

Ing. Giovanni Puce

---